



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 1 DEL 25/01/2011

Integrazione e modifiche alla Risoluzione n. 4 del 2 Marzo 2010 in tema di assenze dei giudici tributari

Il Consiglio nella seduta del 25 gennaio 2011 composto come da verbale in pari data;

- sentito il relatore Consigliere Andrea Morsillo;
- viste le precedenti Risoluzioni in tema di assenze nn.11/1997 – 6/2006 – 10/2006 e 2/2007;
- esaminate le segnalazioni pervenute a questo Consiglio di Presidenza dai Presidenti delle Commissioni Tributarie;
- ritenuto opportuno adottare una risoluzione integrativa e parzialmente modificativa della Risoluzione n. 4 del 2 Marzo 2010 in tema di assenze dei giudici tributari per snellire le procedure di verifica delle assenze;
- fermo restando, nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza sull'esatta applicazione delle Risoluzioni e Delibere, il potere del CPGT di ratifica e annullamento -in via amministrativa- dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego di autorizzazione alle assenze;
- fermo inoltre restando il potere dei Presidenti di Commissione di autorizzare le assenze dei Giudici per malattia fino a 60 gg;

DELIBERA

di delegare ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, il potere di autorizzare i giudici della propria Commissione ad assentarsi dall'attività giurisdizionale, per motivi di carattere familiare/personale e professionale **limitatamente a richieste di astensione dall'attività che comportino l'effettiva assenza ad una sola udienza.**

L'istanza di autorizzazione dell'assenza e la relativa documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della sezione di appartenenza, anche mediante fax, allegando copia del documento di identità, o a mezzo di posta certificata.

La segreteria trasmetterà prontamente copia dell'istanza e della documentazione allegata al Presidente di Commissione, trattenendo gli originali presso la sezione e dando immediata comunicazione dell'istanza al Presidente della sezione al fine del rilascio del suo parere non vincolante.

Il Presidente della Commissione, esaminata la documentazione, visto il parere del Presidente di sezione, disporrà in merito all'assenza autorizzando o meno la sostituzione secondo quanto previsto dalla Risoluzione del 14 dicembre 2010. Il relativo provvedimento verrà comunicato al Giudice interessato ed al Presidente di Sezione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all'assenza non venga presentata con congruo preavviso, il Presidente di Commissione, stante il carattere di urgenza, potrà disporre la sostituzione del giudice assente anche in deroga a quanto disposto dalla Risoluzione del 14 dicembre 2010, tenuto conto della disponibilità dei giudici interpellati.

I Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali potranno a loro volta sub-delegare ai Presidenti di sezione il potere di autorizzare le assenze dei giudici della propria sezione, limitatamente a richieste di astensione dall'attività che comportino l'effettiva assenza ad una sola udienza.

In ogni caso i Presidenti di sezione dovranno comunque fornire semestralmente **entro il 20 giugno** (per le richieste di assenze dal 15 dicembre dell'anno precedente al 15 giugno) **ed entro il 20 dicembre** (per le richieste di assenze dal 16 giugno al 14 dicembre) ai rispettivi Presidenti di Commissione l'elenco delle assenze, compilando all'uopo il relativo modulo riepilogativo (All. A alla presente Risoluzione), allegando le singole domande e la relativa documentazione di supporto.

I Presidenti di Commissione dovranno inviare al Consiglio di Presidenza e per conoscenza al Presidente della Commissione Regionale di competenza, il modulo (All. A) riepilogativo delle assenze, necessariamente corredato della completa documentazione di supporto, rispettando le date di seguito indicate: **30 giugno** (per le assenze dal 15 dicembre dell'anno precedente al 15 giugno) – **31 dicembre** (per le assenze effettuate dal 16 giugno al 14 dicembre).

Il Consiglio di Presidenza, con separato atto, procederà alla ratifica ovvero all'annullamento delle autorizzazioni o dei dinieghi. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Presidente di Commissione ovvero di Sezione, il giudice interessato potrà proporre ricorso al Consiglio di Presidenza entro **15 giorni** dalla conoscenza del predetto provvedimento di diniego.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni, avendo cura di dare a questo Consiglio tempestiva conferma dell'avvenuto adempimento.

F.to IL PRESIDENTE
Daniela Gobbi